

Data di pubblicazione: 23 dicembre 2022

LUCA LONGHI¹

La riforma della giustizia tra occasioni mancate e speranze future

I referendum sulla giustizia del 12 giugno hanno registrato un clamoroso insuccesso in termini di partecipazione popolare e, pertanto, non si può dire certamente che abbiano rappresentato una pagina esaltante per la nostra storia democratica.

Al di là del merito dei cinque quesiti, non tutti facilmente intellegibili dall'elettore medio o comunque non proprio vicini alla sua sensibilità, il silenzio assordante dell'opinione pubblica, distratta da altre vicende, non ha contribuito ad alimentare il confronto su temi cruciali della civiltà giuridica (l'ordinamento giudiziario, la politica criminale, il rapporto tra politica e giustizia) che avrebbero meritato ben altro trattamento da parte degli organi di informazione, a cominciare dai palinsesti della televisione di Stato.

¹ Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, Università Telematica Universitas Mercatorum (Roma).

La classe politica, che pure ha concorso a silenziare il dibattito, ha ben poco di che rallegrarsi per l'esito della consultazione, che avrebbe dovuto smuovere le coscienze, svolgendo una funzione anche solo *sollecitatoria* di una riforma della macchina giudiziaria più ad ampio raggio, vanamente attesa ormai da tanti anni.

È mancata la voglia di spendersi per una causa che riguardava questioni non meno rilevanti rispetto ad altre, più fortunate, campagne referendarie del passato, potendo dipendere dall'esercizio della giurisdizione il *destino* in concreto dei consociati.

La magistratura stessa, investita nel recente passato da un ciclone che solo gli avvenimenti eccezionali dell'ultimo biennio potevano in parte far dimenticare, avrebbe potuto trarre giovamento dal "rimescolamento di carte" che poteva essere prodotto da alcuni quesiti (penso soprattutto al terzo, al quarto e al quinto) o perlomeno da un risveglio a livello collettivo di quella *cultura* giurisdizionale, che, conformemente allo spirito della Costituzione, non deve rimanere appannaggio esclusivo dell'ordine giudiziario.

Si è preferito, invece, *non-scegliere*, in attesa del completamento della c.d. riforma Cartabia, cui è affidato il difficile compito di ridare efficienza al nostro sistema giudiziario, afflitto da gravi problemi (la durata dei processi, su tutti), dai quali dipendono la credibilità e le prospettive di rilancio economico del nostro Paese.

Nel frattempo, a pochi giorni dal voto referendario, è stata approvata, con legge n. 71/2022, la riforma dell'ordinamento giudiziario, che

meriterà sicuramente ulteriori e più meditati approfondimenti nel prossimo futuro.

In particolare, tra gli oggetti sui quali va ad incidere la riforma, si segnalano i seguenti profili: la separazione delle funzioni; il fascicolo personale dei magistrati; lo stop alle cc.dd. “porte girevoli”; gli incarichi direttivi e semidirettivi; la composizione del CSM; i criteri di partecipazione al concorso per uditore giudiziario.

Si tratta di misure in larga misura condivisibili, la cui efficacia, beninteso, sarà tutta da valutare, ma che hanno il pregio se non altro di toccare dei nervi scoperti che hanno finito negli ultimi anni per rappresentare dei veri e propri punti deboli del sistema.

Se non è detto che la riforma possa riuscire a scardinare di per sé il sistema correntizio, che tante criticità aveva evidenziato, non si può negare, tuttavia, che l'aumento del numero dei componenti dell'organo di autogoverno, da 27 a 33, possa sortire banalmente l'effetto di ridurre il potere individuale dei consiglieri (di quelli togati, in particolare).

Analogamente, le disposizioni in tema di ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati a cariche politiche e non eletti oppure a seguito della cessazione di mandati elettivi (artt. 17-18) recano una disciplina più restrittiva rispetto al regime previgente, che aveva favorito negli ultimi tempi una loro troppo disinvolta discesa in campo e, più in generale, un'osmosi tra magistratura e politica non del tutto conforme al disegno costituzionale (se si pensa, ad esempio, al dettato dell'art. 98, co. 3 Cost., mai adeguatamente valorizzato nel nostro ordinamento).

Infine, il tema, più che altro simbolico, dell'introduzione del parere degli avvocati nelle valutazioni di professionalità dei magistrati vale a logorare il mito dell'intangibilità e dell'autoreferenzialità del ceto giudiziario, in coerenza con l'impronta pluralistica del titolo IV, parte II della Carta, in parziale inversione di tendenza rispetto alla deriva assunta negli ultimi anni.

L'auspicio è che proprio il definitivo compimento degli interventi di riforma *in itinere* – nel contesto, peraltro, di un'agenda politica profondamente mutata rispetto al tempo in cui era partita l'iniziativa referendaria – possa sortire quei risultati che reclamano gli operatori del settore nell'interesse ad una migliore amministrazione della giustizia, giustificando, in tal modo, l'ennesima occasione sprecata appena pochi giorni fa.

Onere della dottrina, in quanto componente essenziale della comunità dei giuristi, dovrà essere quello di tenere costantemente viva l'attenzione su questi temi e di indicare nuove soluzioni da percorrere, nella prospettiva di pluralismo e partecipazione democratica che deve caratterizzare sempre lo svolgimento della giurisdizione.